

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2008 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (in appresso: «l'accordo») che è stato approvato con decisione 2009/855/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari di Israele e alcune modifiche dei contingenti tariffari in vigore per tali prodotti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 747/2001. A differenza del passato, l'accordo non prevede concessioni tariffarie nell'ambito di quantitativi di riferimento.
- (3) Per applicare le disposizioni relative ai nuovi contingenti tariffari, alle modifiche dei contingenti tariffari esistenti e all'abolizione dei quantitativi di riferimento occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, in conformità all'accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingente inizia prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
- (5) Poiché l'accordo entra in vigore il 1º gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale.

